

TARSU - taxa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Presupposto e commisurazione della taxa

La taxa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti è istituito ed attivato.

Per questo servizio il Comune di Nughedu Santa Vittoria si avvale dell'EQUITALIA e tramite questa taxa recupera parte del costo.

La taxa viene corrisposta in base a tariffe per mq. e numero occupanti, differenziate per destinazione d'uso dei locali e delle aree.

Decorrenza della taxa

La taxa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali ed aree.

Denuncia iniziale

I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla taxa sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d'uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale.

Denuncia di cessazione

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente all'Ufficio Tributi mediante apposita denuncia.

La cessazione medesima, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della taxa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa. Nel caso in cui la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in Nughedu Santa Vittoria (si pensi ad es. alle variazioni di residenza), le relative variazioni avranno effetto dal 1° giorno del bimestre solare successivo all'occupazione dichiarata.

Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell'anno di cessazione, la taxa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la taxa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal versamento. Entro lo stesso termine deve essere richiesto lo sgravio a decorrere dalla consegna dell'avviso bonario di pagamento o dalla notifica del provvedimento di intimazione/ingiunzione fiscale.

Modalità di presentazione delle denunce

Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione devono essere presentate, su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, presso l'Ufficio Tributi che ne rilascia ricevuta ovvero tramite posta o mediante fax.

Ravvedimento operoso

Attraverso l'istituto del cd "ravvedimento operoso", previsto dal D.L.vo 472/97, il contribuente può regolarizzare di sua iniziativa le violazioni connesse alla dichiarazione per l'applicazione della TARSU, beneficiando così di una riduzione delle sanzioni per aver ottemperato spontaneamente agli obblighi previsti dalla normativa tributaria. Nello specifico le fattispecie di violazioni sanabili mediante ravvedimento operoso sono le seguenti:

- **Omissa denuncia TARSU (originaria o di variazione):** il ravvedimento deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione della denuncia stessa (20 gennaio).
- **Infedele denuncia TARSU:** il ravvedimento va effettuato entro un anno dalla presentazione della denuncia infedele.

Per potersi avvalere di questo istituto occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Determinazione della superficie tassabile

Al fine della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici dei locali e delle aree comunque coperte, comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate, in funzione della relativa categoria catastale, o in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato superiore o in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 340 della legge 311/2004 (gruppi di categorie R, P e T di cui al D.P.R. 138/98). Pertanto, la superficie dichiarata ai fini della tassazione non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata ai sensi del D.P.R. 138/98.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti. Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es.: superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi.

Sono prese in considerazione le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde. Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali vanno ad aumentare quella dei locali principali e sono tassate in base alla stessa tariffa. La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto dell'autorizzazione comunale.